

FAQ: di seguito le domande più frequenti che i dipendenti si fanno quando sono assenti per malattia (e le risposte in aiuto).

1) D: posso dormire, fare una doccia, usare l'asciugacapelli ecc. nelle fasce orarie dedicate **10 -12 e 17-19?**

R: è sconsigliabile qualsiasi cosa possa non farmi sentire il campanello: il Medico Fiscale attende solo il tempo ragionevolmente necessario ad aprire, dopo di che lascia nella cassetta delle lettere l'invito alla visita ambulatoriale, redige il verbale di assenza a VMC e l'assenza non sarà giustificata.

2) D: quando cambio residenza l'anagrafe del Comune aggiorna automaticamente il mio nuovo indirizzo nelle banche dati istituzionali?

R: no, pertanto devo provvedere a comunicarlo al Datore di Lavoro (SUMAGP) ed al Medico di Medicina Generale.

3) D: quando il MMG redige il certificato di malattia devo controllare i dati relativi al domicilio di reperibilità?

R: si, solo in tal modo si ha la certezza che i dati siano corretti ed aggiornati (il Medico Fiscale si reca all'indirizzo indicato sul certificato).

4) D: se abito in una zona rurale dove i numeri civici non sono presenti, ma tutti sanno dove abito, è un problema?

R: si. Il Medico Fiscale deve poter trovare il numero civico, l'eventuale interno e nome e cognome sul campanello (quest'ultimo deve essere perfettamente funzionante).

5) D: il mio campanello è presente solo sulla casa, che è all'interno di una proprietà privata e non sull'ingresso esterno, ma tanto il cancello è sempre aperto e basta attraversare il giardino. E' un problema?

R: si. Il campanello deve essere presente sulla pubblica via; il Medico Fiscale non accede ad una proprietà privata senza averne avuto autorizzazione (normalmente tramite citofono).

6) D: il campanello ha un suono fiavole, quindi ho messo un biglietto col numero di telefono, è corretto?

R: no, il Medico Fiscale non è tenuto a fare telefonate e potrebbe limitarsi a suonare il campanello.

7) D: mi hanno prescritto dei farmaci, oppure li devo acquistare come automedicazione, posso recarmi in farmacia durante le fasce orarie 10-12 e 17-19 dimostrandone l'acquisto con uno scontrino?

R: no, non sarei giustificata/o.

8) D: sono risultata/o assente a VMC, ma ero in casa. Come posso contestare l'esito della Visita Fiscale?

R: il Medico Fiscale è un Pubblico Ufficiale, pertanto il Datore di Lavoro è obbligato a considerare prevalente il suo verbale, che può essere contestato solo con querela da parte del dipendente.

9) D: mi viene contestata l'assenza a VMC, ma in realtà ero in cantina od in garage ed ho dei testimoni, sono giustificabile?

R: no.

10) D: ho figli minori che escono da scuola, posso andare a prenderli?

R: di norma no, a meno che non autocertifichi che nessun altro genitore/parente possa farlo, corredando la giustificazione con una dichiarazione della scuola che mi sono recata/o personalmente, precisando l'orario esatto ed impiegando solo il tempo strettamente necessario.

11) D: un mio parente stretto (coniuge, convivente, figlia/o, genitore) si è sentito male e l'ho accompagnato a ricevere delle cure, sono giustificata/o?

R: si. Se si tratta di un accesso in PS il verbale di accettazione rappresenta già un giustificativo sufficiente. In caso si tratti di un'altra Struttura sanitaria o del MMG, sarà necessaria una certificazione medica che lo attesti, precisando che si trattava di una urgenza.

12) D: ho trovato nella cassetta delle lettere l'invito del Medico Fiscale a presentarmi presso la sede INPS; alla visita ambulatoriale sono state accettate le motivazioni presentate e rilasciata una "giustificazione per gli

aspetti sanitari". Sono quindi conseguentemente sollevata/o anche dalla contestazione che mi è stata fatta dall'Azienda USL?

R: no. Si tratta di due percorsi distinti: l'INPS rilascia, di norma, un certificato di giustificabilità sanitaria; tale certificazione vale esclusivamente ai fini sanitari, ma non a quelli amministrativi, per i quali è competente il Datore di Lavoro.

13) D: quali sono le sanzioni previste in caso d'assenza a Visita Medica di Controllo?

R: il lavoratore assente a VMC e non giustificato decade dal trattamento economico per il periodo di malattia interessato, fino ad un massimo di 10 giorni (art. 5, comma 14, della L. 638/1983); in caso di recidiva (2 assenze non giustificate nel corso di un biennio) parallelamente alla sanzione amministrativa verrà avviato un procedimento disciplinare (art. 83 e 84 CCNL 02/11/2022).